



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Prot.

Tit. cl.

Ai Dirigenti
Al Personale Tecnico/amministrativo
Ai tecnologi
Ai Collaboratori ed esperti linguistici

e.p.c.

Alla Magnifica Rettrice
Alle RSU e OO.SS.
Al Medico Competente

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università - NOTA OPERATIVA PER IL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO, DIRIGENTE, TECNOLOGO E CEL

Gentilissime/i,
si fa seguito alla precedente comunicazione del 17 agosto 2021 per fornire ulteriori chiarimenti al fine di attuare le disposizioni che saranno in vigore dal 1° settembre 2021.

1. Quadro normativo

Il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e trasporti. Nell'ottica di garantire che l'anno accademico 2021/2022 si svolga principalmente in presenza, al fine di prevenire la diffusione da SARS-CoV-2, sono ribadite le seguenti **misure minime di sicurezza** da adottare:

1. è fatto obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
2. è raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
3. è fatto **divieto di accedere** o permanere nei locali universitari ai soggetti con **sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**.

L' art. 1 comma 6 introduce al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazione dalla legge 17 giugno 2021, n.87, l'art. 9-ter che prevede inoltre l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario: **"dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19"**.

Il mancato rispetto del requisito per il personale viene considerato come una **"assenza ingiustificata"** e a partire dal 5° giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione, né altro compenso.

Le disposizioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 **non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I responsabili delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in merito al Green pass.

2. Modalità applicative

A decorrere dal 1° settembre è obbligatorio il possesso del Green Pass comprovante l'inoculamento **almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2** o la **guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)** o quando sarà possibile dimostrare **(validità 48 ore) di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.**

In mancanza della certificazione è vietato l'accesso alle strutture dell'Ateneo.

Si informa dunque il personale Tecnico/Amministrativo che è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestante il possesso, a decorrere dal 1° settembre, del Certificato Verde COVID19 d'ora in poi denominato Green Pass, in corso di validità.

Tutte le informazioni relative al Green Pass (come ottenerlo, termini di validità, ecc.) per la Regione Veneto sono disponibili alla pagina [Emergenza Coronavirus - Regione del Veneto](#) cui si rimanda.

Il possesso del Green Pass è obbligatorio esclusivamente nei giorni in cui il personale, secondo l'organizzazione del lavoro stabilita dal Responsabile di struttura, è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa in presenza presso le sedi dell'Ateneo, ovvero con incarico di missione.

Non è quindi richiesto il possesso del Green Pass nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta da remoto in smart working, oppure nei giorni di assenza giustificata (ferie e altri permessi).

L'Ateneo sta predisponendo, nel rispetto della normativa in materia di privacy e avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma, un'apposita **applicazione online** che consentirà al personale di dichiarare il possesso del Green Pass.

Verranno fornite nei prossimi giorni, insieme alla comunicazione del rilascio dell'applicazione, le informazioni necessarie per una corretta compilazione online della dichiarazione.

L'amministrazione provvederà alla verifica della validità del Green Pass nei giorni di presenza.

3. Casi particolari - Soggetti esentati dal possesso del Green Pass

Le disposizioni che prevedono l'obbligo di possesso del Green Pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del [Ministero della Salute del 4 agosto 2021](#). Tale circolare prevede che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 possa essere rilasciata esclusivamente nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente **dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale** dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale in formato cartaceo e avranno validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono ritenuti validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Tale certificazione dovrà essere tempestivamente trasmessa al medico competente dell'Ateneo, dott.ssa Giovanna Lupi all'indirizzo giovanna.lupi@unive.it che provvederà ad informare l'Ateneo in caso di controllo.

4. Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, prevede poi che le Università effettuino le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, nelle more dell'emanazione del suddetto DPCM, secondo scelte organizzative proprie di ciascuna istituzione.-

La violazione del dovere di possesso ed esibizione del Green Pass per coloro che sono presenti in sede è sanzionata in via amministrativa ai sensi di quanto previsto dal DL 111/21 che *“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”*¹.

Tale sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione si somma alla sanzione incidente sul rapporto di lavoro di cui al paragrafo seguente e ove ne ricorrano gli estremi, a sanzioni disciplinari per il mancato rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

5. Mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di possesso del Green Pass

Il Legislatore stabilisce ulteriori conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale universitario. L'assenza dovuta al mancato possesso del Green Pass è qualificata dalla norma come **“assenza ingiustificata”**.

La norma ha quindi creato un'ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” che si affianca alle norme contrattuali e legislative in ordine all'assenza ingiustificata già in vigore. Il mancato possesso del Green Pass, ove previsto, conduce a una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno (calcolato sommando i giorni di assenza ingiustificata anche non continuativa) viene applicata la sospensione dal servizio senza retribuzione né altro compenso o emolumento e la riammissione in servizio può avvenire non appena si sia acquisito il possesso del Green Pass.

Per norma di carattere generale, anche per le giornate comprese fra il primo e il quarto giorno, non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Si fa presente che l'eventuale erogazione delle sanzioni sarà in ogni caso preceduta da una puntuale analisi e verifica delle situazioni emerse in sede di controllo.

Val la pena qui ricordare che la USSL 3 ha avviato un progetto, in collaborazione con le università veneziane, per sensibilizzare coloro che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione e alla data odierna sono più di 12.000 gli slot disponibili in procedura a cui prenotarsi. È possibile effettuare la prenotazione accedendo al sito della <https://www.aulss3.veneto.it/Vaccino-COVID-19>.

¹ La sanzione pecuniaria va da un minimo di 400,00 ad un massimo di 1.000,00 euro. In caso di violazione reiterata la sanzione può essere raddoppiata.

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno al rispetto di quanto prescritto dal legislatore, segnalo che eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere indirizzati a sorv.sanitaria@unive.it.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
dott. Gabriele Rizzetto

RPA: La Dirigente Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni

Venezia, 27 agosto 2021